



IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

- dott. Alessandro Nastri Presidente
- dott. Tommaso Bellei Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.03.2024, nella causa civile iscritta al n. 2286 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto

DA

Parte_1 (C.F. C.F._1), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo del reclamo, dall'avv. Domitilla Agostini ed elettivamente domiciliata presso il difensore, con studio in Orvieto, via Angelo Da Orvieto n. 36;

- *reclamante*

nei confronti di

CP_1 (C.F. C.F._2) e di CP_2 (C.F. C.F._3), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Ranchino del Foro di Terni ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore;

- *reclamato*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c., depositato in data 21/11/2023, Parte_1 presentava reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 04.11.2023, comunicata il 06.11.2023, con la quale il Tribunale di Terni, nel giudizio cautelare in corso di causa avente n. R.G. 2692- 1/2021 aveva emesso la seguente decisione *"in accoglimento del ricorso, ordina alla resistente [...] Pt_1 di consegnare le chiavi dell'ascensore ai ricorrenti CP_1 e CP_2 e di consentire agli stessi ed ai loro familiari di utilizzare l'ascensore, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e funzionali dello stesso, con obbligo dei ricorrenti, in solido tra loro, di contribuire nella misura della metà alle spese necessarie per il funzionamento dell'ascensore, ove documentate dalla signora Pt_1 Spese al merito"*.

La reclamante deduceva: - che il procedimento cautelare era stato introdotto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dai reclamati, CP_1 e CP_2, nel corso di un giudizio di merito da questi intrapreso per sentire accertare, ai sensi dell'art. 1121, co. 3, c.c., il loro diritto di acquisire la proprietà della piattaforma da lei costruita nell'androne dell'ingresso condominiale, costituita

da elevatrice mod. Parte_2 divenendone proprietari per $\frac{1}{4}$ ciascuno, previa corresponsione della quota di prezzo corrispondente, e, per l'effetto, per sentirla condannare a consegnare loro copia della chiave per l'accesso ed il funzionamento della piattaforma con ordine di esecuzione in danno in caso di mancata spontanea esecuzione; - che lei si era opposta alla domanda, chiedendone il rigetto, ovvero, in subordine, la condanna degli attori a corrisponderle, per la realizzazione e manutenzione della piattaforma elevatrice, l'importo di € 12.802,49 o altra somma maggiore o minore da determinare in corso di causa; - che, il giudice della causa di merito, nell'accogliere l'istanza cautelare presentata dagli attori in corso di causa, aveva errato sotto più profili.

- 1) In primo luogo, la reclamante deduceva che l'ordinanza impugnata aveva erroneamente affermato l'ammissibilità del reclamo ritenendo *“ammissibili i provvedimenti cautelari d'urgenza, idonei a consentire al titolare del diritto potestativo previsto dall'art. 1121 c.c. di anticipare l'utilizzo del bene che appartiene ad un solo condomino, qualora costui ne impedisca illegittimamente l'esercizio e ciò in via anticipata rispetto al momento in cui verrà accertata la sussistenza del diritto al termine del giudizio di merito caratterizzato dalla cognizione piena”*, quando, invece, le sentenze costitutive (qual era certamente quella pretesa dagli attori, che avevano adito il Tribunale per ottenere il trasferimento della proprietà della piattaforma in loro favore), per loro natura, non potevano essere oggetto della tutela anticipatoria ex art. 700 c.p.c., ammissibile solo in presenza di diritti preesistenti alla pronuncia richiesta in via cautelare, essendo a questa preclusa l'alterazione del “momento operativo” della sentenza costitutiva, suscettibile di spiegare effetti solo al proprio passaggio in giudicato. Nemmeno poteva condividersi, a detta della reclamante, il punto motivazionale dell'ordinanza impugnata laddove affermava l'ammissibilità della tutela cautelare urgente in quanto concernente, nel caso di specie, *“non tanto l'anticipazione del provvedimento costitutivo, bensì l'anticipazione della soddisfazione degli obblighi consequenziali alla pronuncia costitutiva”*, e ciò in quanto l'utilizzo dell'ascensore era facoltà dipendente dall'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza costitutiva, che poteva dirsi prodotto soltanto dal momento del suo passaggio in giudicato.
- 2) La reclamante contestava, inoltre, la sussistenza del *periculum in mora* richiesto dall'art. 700 c.p.c., ritenuto sussistente dall'ordinanza impugnata in ragione del pericolo attuale e irreparabile lamentato dai ricorrenti, rinvenibile nel fatto che il mancato utilizzo della piattaforma elevatrice da parte dei loro genitori, affetti da patologie, interferiva in modo diretto e grave sulle relazioni familiari, quando, invece, secondo la reclamante, dette circostanze non solo non erano state sufficientemente provate (essendo generica la documentazione sanitaria prodotta a supporto), ma, anche a volerle ritenere attuali, non erano comunque suscettibili di dar luogo ad un pregiudizio imminente e irreparabile, come dimostrato dalla proposizione della domanda cautelare soltanto un anno e mezzo dopo la notifica della citazione del giudizio di merito, al quale, peraltro, detto pregiudizio era, in ipotesi, preesistente.
- 3) Infine, la reclamante eccepiva la carenza di legittimazione attiva dei reclamati in ordine all'azione cautelare proposta, in quanto formulata non nell'interesse proprio, ma al fine di far valere un diritto dei propri familiari.

L'atto di reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati, in data 28.11.2023, ai resistenti, i quali si costituivano con memoria depositata in data 30.11.2023, contestando in fatto e in diritto le deduzioni dei reclamanti.

In particolare, i reclamati deducevano: - di aver acquistato l'appartamento sito al terzo piano del medesimo stabile condominiale sito in Orvieto, Via delle Donne n. 13, ove, al piano secondo, risiedeva la reclamante unitamente al marito, poi defunto, a seguito di interlocuzione con quest'ultima, la quale li aveva assicurati in ordine alla sua disponibilità a trattare per consentire a loro e ai loro genitori, sig.ri *Persona_1* e *Parte_3* (affetti da gravi e comprovate patologie e necessitanti, per ragioni abitative e familiari, di fruire quotidianamente dell'immobile) l'utilizzo dell'ascensore da lei costruito sull'androne condominiale per il marito disabile, giusta autorizzazione assembleare del 02.05.2019; - che, inaspettatamente, una volta da loro acquistato l'appartamento, la reclamante si era rifiutata di consentire loro l'esercizio del diritto di cui all'art. 1121, co. 3, c.c., sostenendo che l'impianto era costituito, non da un ascensore, bensì da una *"piattaforma elevatrice (modello small MLT 2017) destinata al marito disabile"*, costruita cioè per il trasporto di una persona disabile su carrozzina, eventualmente accompagnata - che, invece, non solo nel giudizio di merito era stato dimostrato che la reclamante consentiva l'utilizzo della piattaforma anche ad altri soggetti a seguito della morte del marito, ma che dal libretto di impianto e di dichiarazione di conformità della piattaforma si evinceva chiaramente che l'apparecchio era stato omologato per il *"trasporto di persone, incluse le persone disabili"*, e non, invece, per i disabili in carrozzina in via esclusiva.

I reclamanti contestavano, poi, la fondatezza in diritto di ciascuno dei motivi di reclamo, ribadendo l'ammissibilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere l'anticipazione dell'uso della piattaforma - quale mero effetto materiale consequenziale al rapporto di costituzione del diritto di comproprietà - nonché la sussistenza del *periculum in mora*, radicato nel pregiudizio prodotto ai loro diritti, di rango costituzionale, alla tutela della sfera personale e, in particolare, al loro diritto di proprietà e al sereno svolgimento delle relazioni familiari e delle incombenze lavorative (compromesse dalla sostanziale impossibilità di beneficiare del supporto potenzialmente offerto dai nonni nella cura e nel mantenimento della figlia minore in orario lavorativo), in conseguenza dell'immotivato diniego all'uso della piattaforma opposto dalla reclamante nei loro confronti, nonché nei riguardi dei loro genitori, affetti da patologie gravi ed ampiamente provate nel giudizio di merito.

All'udienza del 13.12.2023, il Collegio formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., non accettata, tuttavia, dai reclamati; constatato il negativo esito delle trattative, all'udienza del 24.01.2024, la causa veniva infine rinviata, innanzi al Collegio in nuova composizione per trasferimento del precedente giudice relatore, all'udienza dell'11.03.2024, con concessione alle parti di termine per note e per relative repliche.

All'esito dell'udienza di discussione dell'11.03.2024, il Collegio si riservava di decidere.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.

Deve premettersi che l'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare reclamata ha correttamente valutato l'ammissibilità dell'istanza, oltre che la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 700 c.p.c. per accedere alla tutela cautelare atipica.

In particolare, quanto al *fumus*, deve darsi atto che l'odierna reclamata non contesta, in questa sede, l'astratta possibilità dei reclamati di agire, in qualità di condomini, ai sensi dell'art. 1121, co. 3, al

fine di beneficiare dei vantaggi della piattaforma elevatrice di sua proprietà esclusiva insistente sull'androne condominiale contribuendo nelle spese di realizzazione e di manutenzione dell'opera (diritto potestativo, peraltro, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe a quella in esame, previa verifica della sola qualità di condomino dell'istante, v. Cass. 1529/2000; Cass. 8746/1993; Trib. Napoli, 07/05/2015, n. 6839, in *Dejure*).

Il primo motivo di reclamo è incentrato, piuttosto, sull'inammissibilità del ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c. qualora l'azione proposta nel corrispondente giudizio di merito sia di natura costitutiva e non corrisponda, pertanto, ad un diritto preesistente che il ricorrente intenda preservare in via di urgenza.

L'eccezione è stata correttamente rigettata dal giudice estensore dell'ordinanza impugnata sulla scorta di motivazioni alle quali il Collegio ritiene di aderire.

In primo luogo, è bene chiarire che, sebbene l'esercizio della prerogativa di cui all'art. 1121, co. 3, c.c. corrisponda, effettivamente, all'esercizio di un diritto potestativo, da ciò non discende, in via automatica, la qualificazione della pronuncia richiesta in sede di merito come "costitutiva" del diritto di comproprietà sul bene, non essendovi una correlazione univoca e necessaria tra pronunce costitutive e diritti potestativi, al cui esercizio ben possono corrispondere anche azioni (e, dunque, pronunce) di mero accertamento (si pensi alle azioni di accertamento del legittimo esercizio del diritto di recesso o della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa da parte di uno dei contraenti).

In ogni caso, anche a voler ammettere che l'azione esperita dagli odierni reclamati implichi una pronuncia costitutiva del loro diritto di comproprietà sul manufatto di proprietà esclusiva realizzata da altro condomino nello stabile condominiale (pronuncia i cui effetti sono subordinati al passaggio in giudicato), ciò non esclude, di per sé, la possibilità di ricorrere utilmente alla tutela cautelare.

La giurisprudenza di legittimità ammette, infatti, il ricorso allo strumento di cui all'art. 700 c.p.c. per ottenere un'anticipazione in via provvisoria degli effetti discendenti dalla statuizione condannatoria, quando trattasi di pronuncia di condanna *"meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato"* e non, invece, di pronuncia anticipatoria *"legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti"* (in questi termini v. Cass. 27416/2021; nello stesso senso, cfr. anche Cass. 10986/2021; Cass. 28508/2018; Cass. 16737/2011).

In altri termini, la tutela cautelare dei diritti fatti valere in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo si può concretare in una misura di salvaguardia dell'effetto esecutivo che ne può derivare, il che può risolversi nell'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva di un determinato effetto giuridico.

Nel caso di specie, la statuizione condannatoria richiesta (ed ottenuta) dai ricorrenti in via cautelare – ossia la condanna della reclamante *"a consentire ai ricorrenti ed ai loro familiari, anche in via temporanea ed in attesa della definizione del giudizio di merito, l'uso della piattaforma nei limiti indicati nel manuale di istruzione [...] e, conseguentemente, a consegnare ai ricorrenti ed ai loro*

familiari la chiave necessaria per l'accesso ed il funzionamento della stessa, con ordine di esecuzione in danno in caso di mancata spontanea esecuzione – il tutto dietro il pagamento della misura di ½ delle spese di esercizio dell'apparecchiatura, sulla base dell'esibizione di adeguata giustificazione documentale” risulta meramente strumentale non già ad anticipare gli effetti costitutivi della pronuncia alterando il nesso sinallagmatico sotteso al rapporto, ma a tutelare in via d'urgenza diritti della personalità che risultano lesi in via continuativa dal perdurante rifiuto opposto dalla reclamante rispetto all'utilizzo della piattaforma da parte dei reclamati e dei loro genitori, utilizzo che, a sua volta, è un mero effetto dell'accertamento dell'esistenza del diritto potestativo funzionale al riconoscimento del diritto reale di proprietà azionato in sede di merito.

Dalla statuizione impugnata, dunque, non deriva alcuna compromissione dell'accertamento dei presupposti tipici sottesi all'esercizio del diritto potestativo di cui all'art. 1121, co. 3, c.c. - che prescindono dai diritti della personalità e si correlano, piuttosto alla qualità condominiale dello stabile su cui insiste l'opera realizzata a cura e a spese di un solo condomino e all'appartenenza dei soggetti coinvolti al novero dei condomini, nonché, d'altro canto, alla quantificazione delle spese e dei costi di manutenzione che i ricorrenti sono chiamati a sopportare per divenirne comproprietari – né un'alterazione del nesso sinallagmatico sotteso all'esercizio del diritto azionato nel giudizio di merito.

Nel caso di specie, pertanto, il ricorso alla tutela cautelare anticipatoria atipica di cui all'art. 700 c.p.c. risulta scevro da profili di inammissibilità.

Tanto premesso in ordine all'ammissibilità dell'istanza, deve ulteriormente affermarsi, nel merito, la sufficienza della prova del pregiudizio imminente, grave e irreparabile che ne ha giustificato l'accoglimento da parte del giudice monocratico in corso di causa.

Sotto un primo profilo, deve escludersi che i ricorrenti, odierni reclamati, siano privi di legittimazione attiva a richiedere la tutela per cui è causa.

Deve, invero, darsi atto che, sebbene i soggetti individuati come destinatari della piattaforma elevatrice per cui è causa siano (anche e principalmente) i genitori dei ricorrenti (e non già soltanto questi ultimi), la pronuncia condannatoria è funzionale a consentire agli istanti sia di beneficiare della relazione familiare con i propri genitori senza che questi vadano incontro ad un inutile aggravio fisico, sia di potersi recare a lavoro beneficiando dell'assistenza e delle cure garantite dai loro familiari alla propria figlia minore.

Si tratta, pertanto, di esigenze personali corrispondenti a diritti soggettivi di rango costituzionale (artt. 2, 4 e 30 Cost.) rispetto ai quali non può essere loro negata la tutela diretta e personale in giudizio.

Sotto ulteriore versante, deve evidenziarsi come la qualità di soggetti invalidi degli istanti sia stata debitamente provata dalla documentazione medica - prodotta nel giudizio di primo grado e ridepositata nel presente procedimento - la quale non risulta affatto generica, ed anzi permette di evincere che il sig. *Parte_3* (padre del reclamato *CP_2*) è affetto da un handicap grave, in relazione al quale la *Parte* di Orvieto, in data 19.11.2021, ha accertato le condizioni di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3 (v. all. 3 e 16 al ricorso cautelare), mentre il sig. *CP_1* che dimora abitualmente nello stabile e ivi si reca per assistere la nipote mentre i reclamati sono a lavoro risulta affetto da “grave gonoartrosi bilaterale” con dolore “da carico, gravemente esacerbato dal salire e scendere le scale” (v. certificato medico, all. 4 al ricorso, nonché ulteriori referti, radiografie e terapie di cui agli all.ti 5-15).

Ne deriva che, come ampiamente sottolineato nell'ordinanza impugnata, la percorrenza anche soltanto di due piani di scale in meno da parte dei due anziani (dato che l'ascensore, allo stato, arriva sino al secondo piano, mentre i ricorrenti abitano al terzo) potrebbe rendere meno gravoso, per i ricorrenti, tutelare le proprie esigenze familiari e lavorative senza sottoporre a continuo rischio di aggravamento la salute dei propri familiari, del cui ausilio necessitano quotidianamente.

A tal riguardo, giova precisare che l'invalidità dei genitori dei reclamati rileva solo ai fini della sussistenza del *periculum* richiesto dalla norma azionata in via cautelare e non già quale requisito di legittimità dell'utilizzo dell'ascensore, come sembra dedurre la reclamante in sede di memoria di replica.

Invero, sebbene questa abbia eccepito che nel manuale di istruzioni della piattaforma elevatrice si legge *“la piattaforma elevatrice è destinata al trasporto di una persona disabile, disabile su carrozzina, eventualmente accompagnata; qualunque altro uso è severamente vietato”*, ciò non implica certamente una preclusione soggettiva al suo utilizzo, trattandosi soltanto di un'indicazione volta ad evitarne un uso improprio (ad esempio di più di due persone alla volta, essendo omologato per 250 kg, v. all. 4 al reclamo).

Del resto, in materia di ascensori per disabili autorizzati, come quello per cui è causa, ai sensi della L. n. 13 del 1989 (la quale, peraltro, all'art. 2, co. 3, fa salvo l'esercizio del diritto di cui all'art. 1121, co. 3, c.c.), la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la finalità pubblicistica di interesse generale, sottesa alla normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, non permette di considerare l'uso del dispositivo provvisorio in oggetto quale diritto personale ed intrasmissibile del disabile, passibile di estinzione con la morte dello stesso. La L. n. 13 del 1989 persegue, infatti, attraverso la tutela dell'interesse particolare del diversamente abile, l'interesse generale all'accessibilità ed alla visitabilità degli edifici privati. Ne consegue che il diritto al mantenimento ed all'uso dei dispositivi antibarriera, installati anche solo provvisoriamente in presenza di un soggetto residente con ridotta o impedita capacità motoria, non si estingue con la morte dello stesso, atteso che, *“seppure l'autotutela prevista dal secondo comma dell'art. 2 della L. n. 13 del 1989 presuppone la presenza nel condominio di un soggetto affetto da minorazione, non altrettanto può dirsi dell'uso del dispositivo “che può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio, dovendosi in ogni caso ritenere che la funzione antibarriera - realizzata con il contributo pubblico - non venga meno con la persona nel cui interesse il dispositivo è stato installato”* (così Cass. 3858/2016; v. anche Trib. Bolzano, 29 maggio 2018, in *Dejure*).

La reclamante ha, infine, dedotto che l'esigenza cautelare sottesa al ricorso non era *“né grave né urgente”*, in quanto gli odierni reclamati avevano *“atteso un anno e sette mesi per ricorrere allo strumento ex art. 700 c.p.c.”* (cautelare in corso di causa richiesto in data 15.05.2023, a fronte di un giudizio di primo grado introdotto con citazione notificata in data 27.12.2021).

Al riguardo va, invero, rilevato che il presupposto del *periculum in mora* deve comunque considerarsi ravvisabile ai fini di cui all'art. 700 c.p.c., ogni volta che - pur essendo già decorso un congruo lasso di tempo dalla commissione dell'atto potenzialmente lesivo e/o dall'instaurazione del procedimento - sia nondimeno ancora sussistente il pericolo imminente che il diritto azionato dalla parte ricorrente possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile (v. Trib. Savona, 23 settembre 2020, in *Dejure*).

In particolare, mentre l'imminenza va riferita ad una situazione di pericolo per il diritto che sia oggettiva, involontaria, reale ed attuale in forza sia del probabile sopraggiungere in tempi rapidi di una diversa situazione di fatto, sia del perpetuarsi di una situazione dannosa già esistente ed altrimenti rimovibile soltanto al lontano epilogo della causa di merito (v. Tribunale Salerno, 04/07/2007), l'irreparabilità del pregiudizio è da riferire, invece, all'impossibilità di procedere alla sua integrale riparazione mediante le tecniche risarcitorie in equivalente pecuniario o con gli strumenti di reintegrazione in forma specifica.

Emerge evidente, allora, che il pregiudizio lamentato dai ricorrenti presenta entrambi i requisiti sopra descritti, essendo ravvisabile, nel caso di specie, una perdurante violazione dei diritti della personalità posti a fondamento del ricorso, i quali - nei termini sopra ripercorsi - assumono altresì un rango costituzionale, considerazione che di per sé implica l'esistenza dell'ulteriore requisito della gravità del pregiudizio, specie se bilanciato, in un'ottica di solidarietà sociale, con la sostanziale assenza di sacrificio per il diritto patrimoniale della reclamante, alla quale è stato sin da subito offerto il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dell'opera ed il suo mantenimento (cfr. Trib. Palermo, 09 agosto 2019; Trib. Bari, 21 marzo 2014).

È bene, peraltro, evidenziare che gli odierni reclamati si sono determinati a proporre istanza cautelare in corso di causa soltanto dopo alcuni mesi dalla pendenza del giudizio (comunque tempestivamente instaurato, a solo un anno dall'acquisto dell'appartamento, evento al quale è seguito il rifiuto della reclamante a consentire loro l'utilizzo dell'ascensore) onde evitare la protrazione del danno nel tempo, nonché di una sua ingravescenza, a fronte della perdurante condotta oppositiva della reclamante che lascia presagire il protrarsi della controversia anche oltre il primo grado di giudizio.

L'interpretazione normativa sinora ripercorsa permette, in definitiva, di condividere il portato motivazionale dell'ordinanza di primo grado anche in punto di sussistenza del *periculum in mora*, laddove afferma che *“nel caso di specie il danno alle relazioni familiari che il mancato uso dell'ascensore comporta sussisteva al momento della proposizione della domanda principale e sussiste tutt'ora e, in ragione del tempo trascorso e di quello necessario al conseguimento di una provvedimento di merito definitivo, è destinato ad incrementarsi in misura direttamente proporzionale all'avanzare dell'età dei familiari dei ricorrenti, al fisiologico invecchiamento ed alla sussistenza di patologie che con il passare del tempo possono rendere sempre più problematica se non impossibile la fruizione di un immobile ubicato al terzo piano”* (v. pp. 8-9 dell'ordinanza).

Per tutti i motivi sopra esposti, il reclamo deve essere integralmente rigettato.

La statuizione sulle spese della presente fase di reclamo del procedimento cautelare, promosso in corso di causa, sarà adottata dal giudice del merito, al pari di quella inerente alla prima fase del procedimento cautelare stesso (v. in tal senso Corte Cost. 348/02, Cass. 13183/2013, App. Napoli, 25 maggio 2017, in *DeJure*, e Trib. Lucca, 14 maggio 2011, in *Foro it.*, 2012, 9, 1, 2549; *contra*, ma non condivisibili, Trib. Belluno, 13 dicembre 2010, in www.rassegnasentenze.it, nonché Trib. Bari, 6 settembre 2012 e 6 luglio 2012, entrambe in *Org_1*).

Quanto alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-*quater*, D.P.R. 115/02, alla luce dei chiarimenti recentemente offerti dalla Suprema Corte ci si deve limitare in questa sede, al fine di dirimere ogni dubbio circa il tenore della statuizione adottata e ferma ogni altra valutazione di spettanza dell'amministrazione giudiziaria (v. Cass., SS.UU, 4315/2020, Cass.

16288/2021, Cass. 29424/2019, Cass. 23618/2019 e Cass. 26907/2018), a dare atto che il presente provvedimento è di integrale respingimento del reclamo.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;
- spese al merito.

Si dà atto, per le finalità di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, D.P.R. 115/02 (come chiarite in motivazione), che il presente provvedimento è di integrale respingimento del reclamo.

Si comunichi alle parti costituite.

Così deciso, in Terni, nella camera di consiglio dell'11/03/2024.

Il Giudice est.

dott.ssa Francesca Grotteria

Il Presidente

dott. Alessandro Nastri